

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 42

15 febbraio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/106/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati** 1

75/107/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura** 14

75/108/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1975, relativa all'organizzazione di un'indagine strutture 1975 nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole** 21

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento
in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(75/106/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso;

considerando che è necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo;

considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; che, tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 16, che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la fissazione, la misurazione e l'etichettatura delle quantità precondizionate;

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 2. 6. 1972, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 27. 11. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l'organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione né compromettere l'applicazione della direttiva negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all'allegato III, misurati in volume per la loro vendita in quantità unitarie superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per imballaggio preconfezionato l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

2. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell'acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell'imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l'imballaggio.

Articolo 3

1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni degli allegati I e III.

2. Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all'allegato I, punto 5 e all'allegato II.

Articolo 4

1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 devono recare l'iscrizione del volume di liquido, denominato volume nominale, che essi devono contenere, conformemente all'allegato I.

2. Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell'allegato III.

3. Fino alla scadenza del periodo transitorio, durante il quale all'interno della Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione, l'indicazione del volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI, conformemente al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva deve, se il Regno Unito o l'Irlanda lo desiderano, essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall'indicazione del volume nominale espresso in appropriate unità di misura del sistema imperiale, se queste figurano nel suddetto allegato I.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva.

Articolo 6

Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista agli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati.

3. Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro, questo stesso Stato membro non renderà più severo, di quanto non siano alla data di adozione della direttiva, le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

4. Durante questo stesso periodo gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista al paragrafo 2, che sono conformi alle disposizioni dell'allegato I, punto 1 e dell'allegato III della direttiva, anche se privi del marchio CEE previsto al punto 3.3 dell'allegato I, allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE

ALLEGATO I

1. OBIETTIVI

Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l'imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni:

- 1.1. il volume effettivo del contenuto non deve essere inferiore in media al volume nominale;
- 1.2. la proporzione di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato previsto al punto 2.4, deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino alle condizioni definite nell'allegato II;
- 1.3. nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3.

2. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE

- 2.1. il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull'imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere;
- 2.2. il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20 °C;
- 2.3. l'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato;
- 2.4. l'errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella:

| Volume nominale V_n in millilitri | Errore massimo tollerato | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| | % di V_n | millilitri |
| da 50 a 100 | — | 4,5 |
| da 100 a 200 | 4,5 | — |
| da 200 a 300 | — | 9 |
| da 300 a 500 | 3 | — |
| da 500 a 1 000 | — | 15 |
| da 1 000 a 5 000 | 1,5 | — |

3. ISCRIZIONI E MARCHIATURA

Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione:

- 3.1. il volume nominale espresso, utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, per mezzo di cifre aventi un'altezza minima di 6 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di 4 mm se esso è compreso fra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm

se esso è uguale o inferiore a 20 cl, seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome, conformemente alla direttiva 71/354/CEE.

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all'interno della Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente al precedente comma, potrà essere accompagnata dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

$$1 \text{ ml} = 0,0352 \text{ fluid ounce}$$

$$1 \text{ l} = 1,760 \text{ pints o } 0,220 \text{ gallon}$$

Se lo ritengono necessario, gli Stati membri possono imporre questa seconda indicazione per i prodotti immessi sul mercato nel loro territorio.

- 3.2. un marchio o un'iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure l'importatore stabilito nella Comunità;
- 3.3. la lettera minuscola « e », dell'altezza minima di 3 mm, collocata nello stesso campo visivo dell'indicazione del volume nominale, che certifichi la conformità dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva.

Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE.

L'articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia.

Tuttavia, se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alla direttiva che lo riguarda e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, per l'applicazione della presente direttiva non si richiede un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del punto 3.1.

Tale deroga non è tuttavia applicabile qualora il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 l da un altro volume nominale previsto nell'allegato III per la stessa categoria di prodotti.

4. RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL'IMPORTATORE

La quantità di liquido contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata volume effettivo o contenuto confezionato, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi riempie l'imballaggio. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere.

Il controllo può essere eseguito per campionamento.

Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto.

Detta condizione è soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai Servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti Servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che sono stati effettuati in modo corretto e regolare i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti che siano risultati necessari.

Un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo è quello di impiegare per la preparazione degli imballaggi preconfezionati i recipienti-misura definiti nell'apposita direttiva, e riempiti nelle condizioni previste da quest'ultima e dalla presente direttiva.

5. CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L'IMPORTATORE

Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai Servizi competenti degli Stati membri, mediante sondaggio presso il riempitore dell'imballaggio o, in caso di impossibilità pratica, presso l'importatore o presso il suo mandatario, stabilito nella Comunità.

Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità alle regole previste in materia di controllo di qualità. Esso deve avere un'efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell'allegato II.

6. ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI

La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai Servizi competenti negli Stati membri, per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva.

ALLEGATO II

Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per soddisfare alle prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva e dell'allegato I, punto 5.

Questo controllo si basa sulla norma ISO 2859, relativa ai metodi di collaudo per attributi, utilizzando un livello di qualità accettabile del 2,5%. Per le prove non distruttive, il livello di campionamento corrisponde al livello II di tale raccomandazione e per le prove distruttive corrisponde al livello S 3.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sul volume nominale dell'imballaggio preconfezionato. Il metodo di misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato può costituire l'oggetto di una regolamentazione particolare per ciascuno Stato membro.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
- un secondo controllo riguarda la media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio,
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. Lotto di imballaggi preconfezionati

- 2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l'oggetto del controllo.

- 2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è definita da un numero di pezzi corrispondente alla produzione oraria massima della catena di riempimento. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000.
- 2.1.3. Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, se necessario, viene effettuato al 100 %.
- 2.1.4. Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3, bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

- 2.2.1. Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale.
- 2.2.2. I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominati difettosi.
- 2.2.3. Per il controllo per campionamento, sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento (semplice o doppio) a scelta degli Stati membri.

2.2.3.1. Piano di campionamento semplice

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano:

- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d'accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;
- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

2.2.3.1.1. Piano per controllo non distruttivo

| Grandezza del lotto | Numerosità del campione | Numero di difettosi | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | criterio di accettazione | criterio di rifiuto |
| da 100 a 150 | 20 | 1 | 2 |
| da 151 a 280 | 32 | 2 | 3 |
| da 281 a 500 | 50 | 3 | 4 |
| da 501 a 1 200 | 80 | 5 | 6 |
| da 1 201 a 3 200 | 125 | 7 | 8 |
| oltre 3 201 | 200 | 10 | 11 |

2.2.3.1.2. Piano per controllo distruttivo

| Grandezza del lotto | Numerosità del campione | Numero di difettosi | |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | criterio di accettazione | criterio di rifiuto |
| indipendentemente dalla grandezza (≥ 100) | 20 | 1 | 2 |

2.2.3.2. Piano di campionamento doppio

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano:

- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;
- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;
- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

- se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;
- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. Piano per controllo non distruttivo

| Grandezza del lotto | Campioni | | | Numero di difettosi | |
|---------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | Ordine | Numerosità | Numerosità totale | Criterio di accettazione | Criterio di rifiuto |
| da 100 a 150 | 1° | 13 | 13 | 0 | 2 |
| | 2° | 13 | 26 | 1 | 2 |
| da 151 a 280 | 1° | 20 | 20 | 0 | 3 |
| | 2° | 20 | 40 | 3 | 4 |
| da 281 a 500 | 1° | 32 | 32 | 1 | 4 |
| | 2° | 32 | 64 | 4 | 5 |
| da 501 a 1 200 | 1° | 50 | 50 | 2 | 5 |
| | 2° | 50 | 100 | 6 | 7 |
| da 1 201 a 3 200 | 1° | 80 | 80 | 3 | 7 |
| | 2° | 80 | 160 | 8 | 9 |
| oltre 3 201 | 1° | 125 | 125 | 5 | 9 |
| | 2° | 125 | 250 | 12 | 13 |

2.2.3.2.2. Piano per controllo distruttivo

| Grandezza del lotto | Campioni | | | Numero di difettosi | |
|--|----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | Ordine | Numerosità | Numerosità totale | Criterio di accettazione | Criterio di rifiuto |
| indipendentemente dalla grandezza (≥ 100) | 1° | 13 | 13 | 0 | 2 |
| | 2° | 13 | 26 | 1 | 2 |

2.3. Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei volumi effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore:

$$V_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove:

V_n : = volume nominale dell'imballaggio preconfezionato

s : = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

n : = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t_{(1-\alpha)}$: = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $\nu = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0,995$.

2.3.2. Chiamando x_i la misura del volume effettivo dello i -esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$, poi $\left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$

— la stima della varianza $v = \frac{SC}{(n-1)}$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente: formula $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo:

Criterio per controllo non distruttivo

| Grandezza del lotto | Numerosità del campione | Criteri | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Accettazione | Rifiuto |
| ≤ 500 | 30 | $\bar{x} \geq V_n - 0,503 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,503 s$ |
| > 500 | 50 | $\bar{x} \geq V_n - 0,379 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,379 s$ |

Criterio per controllo distruttivo

| Grandezza del lotto | Numerosità del campione | Criteri | |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Accettazione | Rifiuto |
| indipendentemente dal numero dei pezzi (≥ 100) | 20 | $\bar{x} \geq V_n - 0,640 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,640 s$ |

ALLEGATO III

| Liquidi | Volumi nominali in litri | |
|--|--|---|
| | I ammessi a titolo definitivo | II (*) ammessi a titolo transitorio |
| 1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) ad eccezione dei vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C) | 0,10 — 0,25 — 0,35 0,375 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 5 | 0,20 — 0,36 — 0,475 0,60 — 0,68 — 0,72 0,95 — 1,75 — 1,88 |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC : 22.07 B II) | 0,10 — 0,25 — 0,35 0,375 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 5 | 0,20 — 0,33 — 0,36 0,72 |
| c) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati (TDC : 22.06) Vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C) | 0,10 — 0,375 — 0,50 0,75 — 1 — 1,5 | 0,20 — 0,35 — 0,36 0,68 — 0,70 — 0,72 |
| 2. a) Vini spumanti (TDC : 22.05 A + B) | 0,10 — 0,125 — 0,20 0,375 — 0,75 — 1,5 3 | 0,57 — 0,77 |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC : 22.07 B I) | 0,10 — 0,125 — 0,20 0,375 — 0,75 — 1 1,5 — 3 | 0,57 — 0,77 |
| 3. Birra (TDC : 22.03) | 0,25 — 0,33 — 0,50 0,75 — 1 — 2 3 — 4 — 5 | 0,18 (soltanto in barattoli metallici) 0,20 — 0,30 — 0,35 (soltanto in barattoli metallici) 0,45 — 0,66 — 3,8 |
| — birra a fermentazione spontanea, gueuze | 0,375 | |
| 4. Alcoli, acquaviti e bevande alcoliche (TDC : 22.09) | 0,05 — 0,10 — 0,20 0,35 — 0,375 — 0,50 0,70 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 2,5 3 | 0,25 — 0,36 — 0,60 0,72 |
| 5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC : 22.10) | 0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 5 | 0,35 — 0,7 — 1,5 2,5 |
| 6. Oli commestibili (TDC : 15.07 A I) (TDC : 15.07 D II) | 0,10 — 0,25 — 0,50 1 — 2 — 3 5 | 0,375 — 0,625 — 0,75 1,5 — 2,5 |

| Liquidi | Volumi nominali in litri | |
|---|---|---|
| | I ammessi a titolo definitivo | II (*) ammessi a titolo transitorio |
| 7. Latte e bevande a base di latte venduti in volume (TDC : ex 04.01 salvo lo iogurt e il kephir, TDC : 22.02 B) | 0,10 — 0,20 — 0,25 0,50 — 0,75 — 1 2 — 3 — 4 | 0,22 — 0,33 — 0,6 |
| 8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC : 22.01) | tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 | 0,35 — 0,45 — 0,47 0,90 — 0,94 |
| b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (TDC: 22.02 A) | tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 3 — 4 5 | 0,35 — 0,45 — 0,47 0,60 — 0,90 — 0,94 |
| 9. Succhi di frutta e succhi di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (TDC : 20.07 prodotti non concentrati) | tutti i volumi inferiori a 0,125 — 0,125 — 0,20 0,25 — 0,33 — 0,50 0,70 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 3 4 — 5 | 0,18 — 0,35 (soltanto in barattoli metallici) |

(*) Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati aventi i volumi nominali riportati nella colonna II, l'articolo 5 è applicabile soltanto per i paesi che ammettevano la libera circolazione di tali imballaggi preconfezionati alla data del 31 dicembre 1971 e ciò fino al 31 dicembre 1980 ad eccezione dei volumi del punto 8 lettera a), per i quali questo termine è prorogato al 31 dicembre 1988.

Nota: I liquidi menzionati ai punti 1 lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9 possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido, sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro, sia che venga effettuato in un altro Stato membro.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

(75/107/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in vari Stati membri la fabbricazione e il controllo delle bottiglie impiegate come recipienti-misura sono sottoposti a disposizioni regolamentari obbligatorie, che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di questo tipo di bottiglie; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che le bottiglie impiegate come recipienti-misura devono presentare qualità metrologiche particolari e che è opportuno a tal fine definire gli errori massimi tollerati rispetto alla capacità nominale, come pure un metodo di controllo di riferimento per tali errori;

considerando che è indispensabile che sulle bottiglie impiegate come recipienti-misura figurino, alle condizioni indicate dalla presente direttiva, oltre alla capacità nominale le indicazioni necessarie per il loro riempimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai recipienti, comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di

stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

1. chiusi con tappo o concepiti per essere chiusi con tappo, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2. hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3. hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono di usarli come recipienti-misura, vale a dire che consentono, quando siano riempiti sino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Dette bottiglie sono chiamate « bottiglie recipienti-misura ».

Articolo 2

Le bottiglie recipienti-misura cui può apporsi il contrassegno CEE previsto al punto 5, terzo comma, dell'allegato I sono quelle conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Esse sono soggette ad un controllo metrologico alle condizioni definite negli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai volumi, alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione in commercio e l'impiego come recipienti-misura delle bottiglie che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 2. 6. 1972, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 27. 11. 1972, pag. 7.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. FOURCADE

ALLEGATO I

1. Le bottiglie recipienti-misura sono caratterizzate dalle seguenti capacità, definite sempre alla temperatura di 20 °C:
 - 1.1. la capacità nominale V_n è il volume indicato sulla bottiglia, ossia è il volume di liquido che si presume che quest'ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista;
 - 1.2. la capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al piano del bordo;
 - 1.3. la capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene realmente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.
2. Le bottiglie recipienti-misura vengono riempite secondo due procedimenti:
 1. riempimento a livello costante,
 2. riempimento a vuoto costante,

La distanza tra il livello di riempimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale, chiamata volume di espansione o vuoto, devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello, vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

3. Affinché, tenuto conto dell'incertezza usuale di riempimento, le bottiglie recipienti-misura permettano di misurare il volume del loro contenuto con sufficiente precisione, e in particolare con la precisione richiesta dalle direttive relative agli imballaggi preconfezionati, gli errori massimi tollerati (in più o in meno) sulla capacità di una bottiglia recipiente-misura, ossia le differenze massime tollerate (in più o in meno), alla temperatura di 20 °C ed alle condizioni di controllo di cui all'allegato II, tra la capacità effettiva e la capacità nominale V_n , sono fissate in base alla seguente tabella:

| Capacità nominale V_n in millilitri | Errore massimo tollerato | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| | in % di V_n | millilitri |
| da 50 a 100 | — | 3 |
| da 100 a 200 | 3 | — |
| da 200 a 300 | — | 6 |
| da 300 a 500 | 2 | — |
| da 500 a 1 000 | — | 10 |
| da 1 000 a 5 000 | 1 | — |

L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.

È vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.

4. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20 °C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente.

5. Ogni fabbricante di bottiglie recipienti-misura deve sottoporre all'approvazione del servizio competente un marchio che permetta di identificarlo.

Quando tale servizio ha dato la sua approvazione, esso ne informa entro un mese i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione.

Il fabbricante appone sotto la propria responsabilità il contrassegno ϵ (epsilon rovesciato), di cui all'articolo 6 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾, il quale attesta che la bottiglia è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati; tuttavia, non sono richieste le indicazioni della data, dell'origine e del numero di riferimento, previste all'allegato I, punto 6.3 della stessa direttiva.

Il contrassegno ϵ deve avere un'altezza minima di 3 mm.

6. Il controllo della conformità delle bottiglie recipienti-misura alle prescrizioni della presente direttiva è effettuato dai servizi competenti degli Stati membri mediante sondaggio presso il fabbricante o, in caso di impossibilità pratica, presso l'importatore o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

Detto controllo statistico per campionamento è effettuato in conformità delle regole previste in materia di controllo della qualità. Esso è di efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento illustrato nell'allegato II.

7. La presente direttiva non costituisce ostacolo ai controlli che possono essere esercitati nel commercio dai servizi competenti negli Stati membri.

8. Ogni bottiglia recipiente-misura deve recare, chiaramente visibili, leggibili e indelebili:

8.1. sulla superficie laterale, sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo o sul fondo:

8.1.1. l'indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre di un'altezza minima di 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, di 4 mm se è compresa fra 100 cl (inclusi) e 20 cl (esclusi) e di 3 mm se è uguale o inferiore a 20 cl, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome dell'unità di misura utilizzata, conformi alle disposizioni della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura⁽³⁾;

8.1.2. il marchio di identificazione del fabbricante previsto al punto 5, primo comma;

8.1.3. il contrassegno previsto al punto 5, terzo comma;

8.2. sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con l'indicazione precedente, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza minima di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:

8.2.1. l'indicazione della capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,

8.2.2. e/o l'indicazione della distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

Sulla bottiglia possono figurare anche altre indicazioni, a condizione che non diano luogo a confusione con le indicazioni obbligatorie.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

ALLEGATO II

Il presente allegato fissa le modalità del controllo statistico delle bottiglie recipienti-misura al fine di conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 2 della direttiva e dell'allegato I, punto 6.

1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alle produzioni di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dai servizi competenti dello Stato membro.

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione sarà di 35 o di 40, a seconda che gli Stati membri abbiano scelto l'uno o l'altro dei due metodi di elaborazione dei risultati di cui al punto 3.

2. MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE

Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene.

Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura.

3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

3.1.1. Si calcola (vedasi 3.1.4):

3.1.1.1. la media \bar{x} delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del campione;

3.1.1.2. la stima s dello scarto tipo delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del lotto.

3.1.2. Si calcolano:

3.1.2.1. limite superiore caratteristico T_s : somma della capacità indicata (vedasi allegato I, punto 8) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità;

3.1.2.2. limite inferiore caratteristico T_i : differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità.

3.1.3. Criteri di accettazione:

Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri \bar{x} e s soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\bar{x} + k \cdot s \leq T_s$$

$$\bar{x} - k \cdot s \geq T_i$$

$$s \leq F (T_s - T_i)$$

dove $k = 1,57$

e $F = 0,266$.

3.1.4. Calcolo della media \bar{x} e della stima dello scarto tipo s del lotto.

Si calcola:

— la somma delle 35 misure delle capacità reali x_i : $\sum x_i$

— la media delle 35 misure: $\bar{x} = \frac{\sum x}{35}$

— la somma dei quadrati delle 35 misure: $\sum x_i^2$

— il quadrato della somma delle 35 misure: $(\sum x_i)^2$, poi $\frac{(\sum x_i)^2}{35}$

— la somma corretta: $SC = \sum x_i^2 - \frac{1}{35} (\sum x_i)^2$

— la stima della varianza: $v = \frac{SC}{34}$

— la stima dello scarto tipo: $s = \sqrt{v}$

3.2. Impiego del metodo dell'escursione

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 40.

3.2.1. Si calcola (vedasi 3.2.4):

3.2.1.1. la media \bar{x} delle capacità reali x_i delle bottiglie del campione.

3.2.1.2. l'escursione media \bar{R} delle capacità reali x_i delle bottiglie del campione.

3.2.2. Si calcolano i limiti seguenti:

3.2.2.1. il limite superiore caratteristico T_s : somma della capacità indicata e dell'errore massimo tollerato su tale capacità.

3.2.2.2. il limite inferiore caratteristico T_i : differenza tra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità.

3.2.3. Criterio di accettazione:

Il lotto è dichiarato conforme alla direttiva se i numeri \bar{x} e \bar{R} soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\bar{x} + k' \cdot \bar{R} \leq T_s$$

$$\bar{x} - k' \cdot \bar{R} \geq T_i$$

$$\bar{R} \leq F' (T_s - T_i)$$

dove $k' = 0,668$

e $F' = 0,628$

3.2.4. Calcolo della media \bar{x} e dell'escursione media \bar{R} relative alle 40 bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione.3.2.4.1. - Per ottenere \bar{x} ,

si calcola:

— la somma delle 40 misure delle capacità reali x_i : $\sum x_i$,

— la media delle 40 misure: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{40}$

3.2.4.2. Per ottenere \bar{R}

si suddivide secondo l'ordine cronologico del prelievo, il campione in 8 campioni parziali, ciascuno di 5 bottiglie recipienti-misura;

si calcola:

— l'escursione di ciascun campione parziale, ossia la differenza fra le capacità reali della più grande e della più piccola delle 5 bottiglie del campione parziale.

Si ottengono così 8 escursioni R_1, R_2, \dots, R_8

— La somma delle escursioni degli 8 campioni parziali:

$$\sum R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_8$$

L'escursione media: $\bar{R} = \frac{\sum R_i}{8}$

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1975

relativa all'organizzazione di un'indagine strutture 1975 nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole

(75/108/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che per lo sviluppo futuro della politica agraria comune la Comunità necessita d'informazioni obiettive e comparabili sulla situazione strutturale delle aziende agricole nell'intera Comunità ;

considerando che, dopo l'elaborazione dei risultati forniti sia dall'indagine principale — disposta dal regolamento n. 70/66/CEE ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 35/67/CEE ⁽³⁾ — nel quadro di un programma d'indagini sulla struttura delle aziende agricole, sia del censimento generale dell'agricoltura raccomandato dalla FAO e stabilito dalla direttiva 69/400/CEE ⁽⁴⁾, la Comunità dispone di una serie d'informazioni ; che tali informazioni vertono tuttavia soltanto sul territorio dei sei Stati membri originari e si riferiscono solo ad un periodo determinato ; che, pertanto, occorre che la Comunità elabori un programma d'indagini che vengano eseguite contemporaneamente in tutti gli Stati membri e siano basate su definizioni e metodi uniformi ;

considerando che un programma del genere deve comportare segnatamente un'indagine destinata a fornire informazioni essenziali caratterizzanti la struttura delle aziende agricole ;

considerando che le misure previste sono di interesse comunitario ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del

trattato, ivi comprese le modifiche strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che tali misure costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽⁶⁾ ;

considerando che, per tener conto dell'attuale sviluppo di certe forme di produzione, il campo d'osservazione dell'indagine deve comprendere le aziende con una superficie di almeno un ettaro e le aziende di superficie inferiore che rivestono un'importanza economica particolare in quanto producono in una certa misura per la vendita o la loro unità di produzione supera determinati limiti fisici ;

considerando che, per garantire uno spoglio ed un'elaborazione uniforme dei risultati ottenuti e per soddisfare le esigenze d'informazione in questo settore, è necessario che i dati raccolti durante l'indagine dai servizi statistici degli Stati membri siano centralizzati ;

considerando che uno Stato membro può avere un interesse a disporre dei risultati concernenti la situazione sul proprio territorio e che, conseguentemente è opportuno prevedere la possibilità di uno spoglio e pubblicazione a livello nazionale ;

considerando che gli agricoltori intervistati debbono avere la garanzia che i dati individuali che li riguardano sono soggetti al segreto statistico ;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre favorire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che tale collaborazione è attuata nell'ambito del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE ⁽⁷⁾,⁽¹⁾ GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 72;

GU n. C 155 del 9. 12. 1974, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. 112 del 24. 6. 1966, pag. 2065/66.⁽³⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 524/67.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 17. 11. 1969, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Organizzazione del programma di indagini

Articolo 1

Nel quadro di un programma di indagini comunitarie, reso necessario dalle esigenze della politica agricola comune, viene svolta un'indagine sulla struttura delle aziende agricole (indagine strutture 1975) in appresso denominata « indagine ».

CAPITOLO II

Indagine strutture 1975

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni seguenti, s'intende per

- a) azienda agricola: un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli;
- b) superficie agricola utilizzata: l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni investiti a colture permanenti e degli orti familiari.

Articolo 3

Gli Stati membri procedono all'indagine relativa ad un anno di messa a coltura corrispondente al raccolto ottenuto nel 1975.

L'indagine viene eseguita in una o più fasi tra il 1° marzo 1975 e il 1° marzo 1976.

Articolo 4

Il campo d'osservazione dell'indagine comprende:

- a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;
- b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro, purché esse producano in una certa misura per la vendita o la loro unità di produzione superi determinati limiti fisici.

Articolo 5

Gli Stati membri forniscono informazioni sulle caratteristiche elencate nell'allegato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri forniscono i dati di cui all'articolo 5 per un campione aleatorio di aziende agricole di dimensioni comprese tra i seguenti limiti:

| | |
|-------------|--------------------|
| Belgio | 15 000 — 20 000, |
| Danimarca | 15 000 — 20 000, |
| Germania | 80 000 — 100 000, |
| Francia | 120 000 — 150 000, |
| Irlanda | 30 000 — 40 000, |
| Italia | 200 000 — 270 000, |
| Lussemburgo | 1 500 — 2 000, |
| Paesi Bassi | 20 000 — 25 000, |
| Regno Unito | 27 000 — 33 000. |

I campioni nazionali possono eventualmente essere estratti da rilevazioni totali.

Gli Stati membri che effettuano rilevazioni totali possono comunicare la totalità dei risultati ottenuti.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a limitare gli errori di osservazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti utili per l'esecuzione dell'indagine sul loro territorio, e in particolare:

- a) elaborano questionari comprendenti almeno gli elementi enumerati nell'elenco delle caratteristiche di cui all'articolo 5;
- b) elaborano, se necessario, un piano di sondaggio e lo trasmettono alla Commissione;
- c) accertano che i questionari siano interamente compilati e che le risposte siano attendibili; se del caso, fanno completare i questionari e rettificare i dati inesatti;
- d) trascrivono su nastri magnetici, per ogni singola azienda e secondo un codice uniforme per tutti gli Stati membri, i dati contenuti nell'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato;
- e) verificano i dati così trascritti, controllandone l'attendibilità e, se necessario, rettificandoli e forniscono alla Commissione lo schema dei controlli eseguiti per la correzione degli errori;
- f) trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i nastri magnetici di cui alla lettera d). La trasmissione è effettuata entro e non oltre dodici mesi dal termine dell'operazione di raccolta dei dati sul terreno;
- g) forniscono alla Commissione, ove necessario, ogni informazione che essa possa loro richiedere circa l'assolvimento dei compiti oggetto della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono procedere allo spoglio dei dati e rendere noti i risultati dell'indagine relativa al loro territorio.

Articolo 8

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 11 vengono stabiliti :

- a) le definizioni relative all'elenco delle caratteristiche ;
- b) l'elenco dei prodotti agricoli ;
- c) i piani di campionamento con riferimento agli strati ed alle regioni ;
- d) il codice uniforme e le modalità d'applicazione per la trascrizione su nastri magnetici dei dati contemplati nell'elenco delle caratteristiche ;
- e) qualsiasi altra modalità d'applicazione.

2. La Commissione provvede, in collaborazione con gli Stati membri :

- a) all'elaborazione di uno schema comunitario di tavole statistiche ;
- b) allo spoglio comunitario, a cura dell'Istituto statistico delle Comunità europee, dei dati contenuti nei nastri magnetici ;
- c) alla trasmissione dei risultati dell'indagine agli Stati membri ;
- d) alla pubblicazione dei risultati dell'indagine.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 9

1. L'indagine di cui all'articolo 1 costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri, nei limiti previsti dall'articolo 6 della presente direttiva, 12 UC per ciascuna azienda per cui sono forniti alla Commissione i dati di cui all'articolo 5.

3. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di due anni.

4. Il costo totale previsto dell'azione comune imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, ammonta a 7 920 000 UC.

5. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° settembre dell'anno successivo.

6. La partecipazione finanziaria del Fondo è decisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

7. La Commissione può autorizzare il pagamento di anticipi.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché i dati individuali raccolti sul loro territorio con l'indagine possano essere utilizzati esclusivamente nei limiti e alle condizioni definite dalle legislazioni nazionali relative al segreto statistico.

2. I dati individuali di cui al paragrafo precedente devono essere comunicati all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma che non consenta l'identificazione delle aziende. Essi inoltre, possono essere portati a conoscenza solo delle persone incaricate, presso tale istituto, dell'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure adeguate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 e in appresso denominato il « comitato », formula il suo parere ; a tal fine, ai voti dei vari Stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. Nei casi summenzionati il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di provvedimenti da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali provvedimenti entro un termine stabilito dal presidente in relazione all'urgenza dei problemi in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

4. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere formulato dal comitato, essi vengono immediatamente comunicati dalla Commissione al Consiglio; in questo caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 12

1. Il comitato è consultato per le operazioni di cui all'articolo 7, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d).

2. Il comitato e il comitato permanente delle strutture agrarie sono consultati per le operazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a).

3. Il comitato può prendere in esame ogni altro problema relativo all'applicazione della presente direttiva, che venga sollevato dal presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

ALLEGATO

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A. Ubicazione geografica dell'azienda

01 Unità territoriale

B. Personalità giuridica dell'azienda

01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica? sì/no

02 Se sì,

il responsabile giuridico ed economico è nello stesso tempo anche capo azienda, in altri termini il capo azienda agisce per proprio conto? sì/no

C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore)

Superficie agricola utilizzata: ha/a

01 in proprietà/.....

02 in affitto/.....

03 a mezzadria o ad altre forme di conduzione/.....

D. Gestione dell'azienda e grado di istruzione del capo azienda

01 Esiste una contabilità per l'azienda? sì/no

02 Il rendimento dell'azienda è calcolato mediante tale contabilità? ⁽¹⁾ sì/no

03 Esiste un piano di sviluppo per l'azienda, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 72/159/CEE? (*) sì/no

04 a) L'azienda è membro di una cooperativa o di altra organizzazione agricola analoga per
— l'approvvigionamento
— lo smercio dei prodotti
— l'utilizzazione di materiale e d'impianti agricoli?

b) Percentuale in valore della produzione oggetto di contratto sì/no

— cereali

— ortofrutticoli

— bovini

— latte e prodotti lattiero-caseari

— suini

— pollame

— uova

Codice 1 — 4

1 = nulla

2 = più di
0 a 503 = più di
50 a 904 = più di
90 a 100⁽¹⁾ Facoltativo.

| | |
|--|-------|
| 05 Grado d'istruzione professionale agraria del capo azienda | |
| — elementare | si/no |
| — media | si/no |
| — superiore | si/no |

Utilizzazione delle terre

La superficie agricola utilizzata comprende: le superfici in coltivazioni principali che hanno dato raccolti nel 1975, comprese le superfici investite nel 1974 e destinate al raccolto del 1975 e le superfici non ancora in produzione. Sono escluse le superfici investite nel 1975 e destinate normalmente al raccolto del 1976.

E. Seminativi

| | ha/a |
|--|-------------|
| Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi): | |
| 01 Frumento tenero e spelta |/..... |
| 02 Frumento duro |/..... |
| 03 Segale |/..... |
| 04 Orzo |/..... |
| 05 Avena |/..... |
| 06 Granturco |/..... |
| 07 Riso |/..... |
| 08 Altri cereali |/..... |
| 09 Legumi secchi (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali) |/..... |
| 10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina) |/..... |
| 11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |/..... |
| 12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) |/..... |
| 13 Piante industriali (comprese le sementi di piante erbacee da semi oleosi; escluse le sementi di piante tessili, luppolo, tabacco ed altre piante industriali) |/..... |
| Legumi freschi, meloni, fragole: | |
| 14 — in pieno campo |/..... |
| a) colture da campo |/..... |
| b) orticoltura (in orti industriali) |/..... |
| 15 — sotto vetro |/..... |
| Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai): | |
| 16 — in pieno campo |/..... |
| 17 — sotto vetro |/..... |
| 18 Piante foraggere |/..... |
| 19 Sementi orticole ed altre sementi e piantine per seminativi (escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi) |/..... |
| 20 Altre coltivazioni per seminativi |/..... |
| 21 Terreni a riposo |/..... |

| | ha/a |
|--|------------------------|
| F. Orti familiari | |
| G. Prati permanenti e pascoli | |
| 01 Prati permanenti e pascoli, compresi gli alpeggi |/..... |
| H. Coltivazioni permanenti | |
| 01 Frutteti e piantagioni di bacche |/..... |
| 02 Agrumeti |/..... |
| 03 Oliveti |/..... |
| 04 Vigneti |/..... |
| 05 Vivai |/..... |
| 06 Altre coltivazioni permanenti |/..... |
| 07 Coltivazioni permanenti sotto vetro |/..... |
| I. Altre superfici | |
| 01 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali od altre e che non entrano nell'avvicendamento) |/..... |
| 02 Superficie boscata |/..... |
| 03 Altra superficie (aree occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) |/..... |
| J. Coltivazioni consociate e successive (escluse le coltivazioni degli orti stabili e quelle sotto vetro) ⁽¹⁾ | |
| 01 Superficie delle coltivazioni in consociazione con coltivazioni permanenti |/..... |
| 02 Superficie delle coltivazioni successive o colture intercalari |/..... |
| K. Consistenza del bestiame (al ...) (data da stabilire) | Numero dei capi |
| 01 Equini | |
| Bovini: | |
| 02 di meno di 1 anno | |
| di 1 anno e meno di 2 anni | |
| 03 Maschi | |
| 04 Femmine: | |
| di 2 anni e più | |
| 05 Maschi | |
| 06 Giovenche | |
| 07 Vacche lattifere | |
| 08 Altre vacche | |
| 09 Ovini (di tutte le età) | |
| 10 Caprini (di tutte le età) | |

⁽¹⁾ Capitolo facoltativo.

| | |
|---|-------|
| Suini: | |
| 11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg | |
| 12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg | |
| 13 Altri suini | |
| Pollame: | |
| 14 Polli da carne | |
| 15 Galline da uova | |
| 16 Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone) | |

L. Trattori, motocoltivatori, macchine ed impianti

01 La trazione animale viene utilizzata nell'azienda? (1)

si / no

| Utilizzazione delle macchine (2) | | |
|-----------------------------------|--|--|
| In proprietà dell'azienda | Utilizzate da più aziende (in proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o in comproprietà) | In proprietà di una impresa di lavori agricoli |
| 1 | 2 | 3 |
| numero di macchine | (fare una crocetta) | (fare una crocetta) |
| numero per classi di potenza (CV) | | |
| fino a 24 | | |
| da 25 a 34 | | |
| da 35 a 50 | | |
| 51 e oltre | | |
| ha / a | | |
| / | | |
| / | | |

- 02 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi
- 03 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici
- 04 Mietitrebbiatrici
- 05 Raccogliatrici-trinciatrici
- 06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate
- 07 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero
- 08 Impianti (fissi e mobili) per la mungitura meccanica
- 09 Cisterne da latte

Superficie di base delle serre utilizzate:

10 senza impianti di riscaldamento;

11 con impianti di riscaldamento

(1) Per «trazione animale» s'intende la trazione fornita da:
 a) cavalli da tiro, muli, bardotti, asini;
 b) vacche da latte e da lavoro, altri bovini da lavoro.

(2) Il giorno dell'indagine per quanto riguarda la colonna 1 e negli ultimi 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine per quanto riguarda le colonne 2 e 3.

M. Manodopera agricola (negli ultimi 12 mesi precedenti il giorno dell'interrogazione)

| Manodopera agricola | Sesso | | Età (in anni) | Tempo di lavoro prestato nell'azienda (b) | | | |
|---|-------------------|----|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | m. | f. | | A tempo parziale, pari a: | | | |
| | | | | > 0 - < 25 % | 25 - < 50 % | 50 - < 75 % | 75 - < 100 % |
| | Fare una crocetta | | | rispetto al lavoro annuo di una persona a tempo pieno | | | |
| 01 Conduttore | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 02 Coniuge che lavora nell'azienda | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 03 Altri membri della famiglia del conduttore | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 04 Manodopera non familiare occupata regolarmente | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| Manodopera non familiare occupata non regolarmente | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 05 maschile | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 06 femminile | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| 07 Altri membri della famiglia del conduttore (voce 03) che lavorano nell'azienda per almeno il 75 % del loro tempo di lavoro annuo: | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| da ... (a) a meno di 25 anni | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |
| da 25 a meno di 35 anni | Fare una crocetta | | | Fare una crocetta | | | |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Numero di giornate di lavoro | |
| Uomini | Donne (b) |
| Numero | |
| (1) | |

(a) A decorrere dall'età che corrisponde alla fine della scuola d'obbligo.

(b) Esclusi i lavori domestici.

(1) Riguarda solo gli Stati che non forniscono dati individuali di cui alla voce 03.

N. Attività lucrativa del conduttore diversa dall'attività di cui al punto M ⁽¹⁾

- | | |
|---|-------|
| 01 Il conduttore svolge un'attività lucrativa diversa da quella di cui al punto M? | sì/no |
| 02 <i>Natura di tale attività lucrativa:</i> | |
| — indipendente | sì/no |
| — non indipendente | sì/no |
| 03 Attività economica nella quale si esercita tale attività lucrativa: | |
| — agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca | sì/no |
| — altre attività | sì/no |
| 04 Il conduttore possiede un grado d'istruzione specifica non agraria? ⁽²⁾ | sì/no |
-

⁽¹⁾ Tali domande dovrebbero essere poste soltanto qualora il conduttore e il capo azienda sia la stessa persona.

⁽²⁾ Facoltativo.